

TRIBUNALE ROMA

14 DICEMBRE 1985

PRESIDENTE: ROTUNDO
ESTENSORE: CUCCHIARI
IMPUTATI: MANENTI E ALTRI

**Informatica • Attività bancaria •
Reati commessi a mezzo di
elaboratore • Inserzione di falsi
dati • Malversazione •
Esclusione.**

L'ipotesi criminosa dell'art. 315 cod. pen. postula un affidamento libero e cosciente da parte del privato di denaro ed altra cosa mobile, che abbia causa nel rapporto di ufficio o di servizio, che lega il soggetto attivo del reato alla P.A.; se, però, l'affidamento non ha i suddetti requisiti, se, cioè, la volontà di chi affida la cosa è viziata da errori determinati da raggiri posti in essere da p.u. o dall'incaricato di pubblico servizio, il reato non è configurabile.

Non realizza pertanto il reato di malversazione il dipendente bancario che fa figurare alcuni versamenti come effettuati in contanti anziché in assegni, onde occultare il rischio assunto con la negoziazione dei titoli e indurre in errore gli organi di controllo dell'istituto bancario.

**Informatica • Attività bancaria •
Reati a mezzo di elaboratore •
Inserzione di falsi dati • Truffa
aggravata • Configurabilità.**

Il dipendente bancario che, inserendo falsi dati nell'elaboratore, rappresenta falsamente che alcuni versamenti sono avvenuti in contanti anziché in assegni, onde occultare il maggior rischio assunto con la negoziazione di assegni prima di averne avuto confermata la copertura e di procurare il maggior lucro ai correntisti attraverso il riconoscimento della valuta liquida, pone in essere artifici idonei a trarre in inganno gli organi di controllo della banca, e commette il reato di truffa aggravata.

(Omissis).

L'avv. Claudio Gargiulo, nella sua qualità di procuratore speciale dei legali rappresentanti della Banca Nazionale dell'Agricoltura, con denuncia querela presentata il 7 novembre 1981 esponeva quanto segue:

Una ispezione disposta dalla Direzione generale della Banca presso lo Sportello E della Filiale di Roma, distaccato nei locali della Confederazione Generale dell'Agricoltura al Corso Vittorio Emanuele, aveva consentito di accertare una serie d'irregolarità, sostanzialmente ammesse dagli stessi impiegati ai quali lo sportello era affidato, Manenti Guido, titolare, e Rossini Dario, cassiere.

In particolare era emerso che il Manenti, ricevuti da clienti della Banca ordini per l'acquisto di Buoni del Tesoro, invece di trasmetterli alla Filiale Madre, li aveva trattenuti presso di sé, mentre il relativo importo, regolarmente prelevato dal conto dei correntisti, lo aveva fatto affluire in un suo libretto di deposito al portatore (fantasiosamente intestato « Paolo il biondo ») ed in parte lo aveva ritirato in contanti. Inoltre, attraverso artifici posti in essere nel meccanismo dei terminali e con false « rischiate » sugli assegni che, provenienti da altre piazze venivano versati su determinati conti correnti, si era consentito ad un gruppo di clienti correntisti di lucrare somme ingenti, mai più rientrate nelle casse della Banca.

Gli artifici erano consistiti nella falsa digitazione al terminale dei versamenti

* La fattispecie giudicata dal Tribunale di Roma, con la sentenza che precede, costituisce un'ipotesi di truffa perpetrata anche attraverso l'uso dell'elaboratore elettronico. Le modalità commissive del fatto, siccome ricostruite nella sentenza, compongono uno schema di estrema semplicità, rispetto all'uso dell'elaboratore elettronico, in quanto gli autori si sarebbero limitati all'inserzione di dati falsi, senza intervenire con alcuna manomissione sul programma.

Per alcune questioni relative all'utilizzazione del computer per la commissione di illeciti patrimoniali cfr.: C. SARZANA, *Note di diritto penale dell'informatica*, in *Giust. pen.*, 1984, I, p. 21; ID., *Sviluppo tecnologico e criminalità*, in *Informatica ed evoluzione giuridica dell'attività economica*, Atti del Seminario tenutosi a Roma, 18 e 19 ottobre 1984, Firenze, 1985; L. TRIA, *Osservazioni in tema di reati elettronici*, in *Arch. pen.*, 1984, p. 28; G. CORRIAS LUCENTE, *Informatica e diritto penale: elementi per una comparazione con il diritto statunitense*, in questa *Rivista*, 1987, p. 167 (I parte) e p. 519 (II parte); R. BORRUSO, *Computer e diritto*, Milano, 1988. Riguardo alla rilevanza penale, dell'alterazione dei dati, cfr., inoltre, L. PICOTTI, *La falsificazione dei dati informatici*, in questa *Rivista*, 1985, p. 939.

come contante anziché come assegni, e ciò allo scopo di occultare all'ufficio competente (« Controllo Rischi ») il rischio assunto con la negoziazione di assegni di conto corrente prima di averne avuta confermata la copertura, e di procurare un ulteriore maggior lucro a quei correntisti che si vedevano riconosciuta la valuta « liquida » (cioè dal giorno successivo a quello dell'operazione), anziché la valuta comunemente applicata per gli assegni « fuori piazza » (cinque giorni dall'operazione); nell'omessa microfilmatura delle operazioni di cassa, ottenuta attraverso l'inutilizzazione della macchina microfilmatrice. Questa era stata trovata guasta (per dichiarazione del cassiere da circa un anno) dagli ispettori e nello stesso giorno del controllo era stata messa in grado di funzionare, nel giro di circa venti minuti, con l'intervento di un operaio della ditta costruttrice. L'omessa microfilmatura aveva reso estremamente difficile, se non impossibile, la ricostruzione del « negoziato » di ogni singola giornata. A tale proposito veniva segnalato che il controllo sulla compilazione dei documenti concernenti le operazioni (distinte di versamento, etc.) nonché la cura della macchina microfilmatrice, in base alle norme di servizio, erano di competenza del cassiere; irregolare « rischiatuta » della Confagricoltura, la quale era stata falsamente fatta apparire come cedente di tutti gli assegni « fuori piazza », che presentavano come ultima firma di girata quella della correntista Mangoni Maria Pia.

Dall'esame presso il terminale degli estratti conto relativi ai libretti di deposito al portatore, intestati « Paolo il biondo » e « Sandokan », il primo, come già detto, di pertinenza del Manenti, era emerso che più volte, su quei conti di deposito, alla sera erano stati addebitati importi considerevoli (anche trenta milioni), che il cassiere Rossini aveva consegnato *brevi manu* al Manenti e che questi, il giorno successivo, aveva restituito integralmente, spiegando che non erano più serviti allo scopo. Dette operazioni, spiegabili forse con l'interesse del Manenti a disporre per breve tempo di rilevanti somme di denaro, erano risultate, quanto al deposito « Sandokan », solo presso il terminale e non anche sul relativo libretto, di talché il pos-

sessore del libretto medesimo era rimasto all'oscuro della vicenda. A tale proposito si era appurato che nessuna delle operazioni suddette di entrata e di uscita del contante, in misura superiore ai venti milioni, era stata riportata sul registro Mod. 584 (data, importo, generalità complete della persona che ha eseguito le operazioni ed estremi del documento d'identità), tenuto a norma del d.l. 12 dicembre 1979, n. 625 convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Gli ispettori avevano accertato che le somme prelevate dai depositi dei clienti e non destinate all'acquisto di BOT ammontavano a circa L. 363 milioni e che gli assegni, insoluti o protestati, i cui importi erano stati contabilizzati come contanti, ammontavano a L. 520 milioni circa. Infine era stato appurato che i clienti favoriti dai due impiegati erano Brioschi Ettore e De Angelis Renzo.

Promossa l'azione penale, il Manenti, il Rossini, il Brioschi e il De Angelis erano imputati dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica. Interrogati in istruttoria, il Manenti dichiarava che, avendo promesso ad alcuni clienti interessi maggiori sui loro depositi, senza essere a ciò autorizzato dalla sede centrale, si era servito del denaro destinato all'acquisto dei BOT per onorare l'impegno assunto con i detti clienti, sperando di poter colmare il « buco » con vincite al Totocalcio; che a tal fine si era servito del libretto al portatore « Paolo il biondo » (intestato al figlio), nel quale aveva fatto confluire il denaro dei clienti che intendevano comprare i BOT; che per prestigio personale aveva consentito che alcuni assegni bancari venissero accreditati come contanti nei depositi di alcuni clienti, convinto che i titoli sarebbero stati onorati, e a tal fine, in accordo con il Rossini, aveva fatto apparire come cedente la Confagricoltura e aveva digitato al terminale gli assegni come contanti; che effettivamente non aveva registrato nel Mod. 584 i prelievi e i versamenti in contanti, superiori a venti milioni, eseguiti sui libretti « Paolo il biondo » e « Sandokan », precisando però che si era trattato di operazioni fittizie.

Il Rossini dichiarava che solo in un secondo tempo si era accorto che il libretto « Paolo il biondo » era di pertinenza del Manenti, ma non aveva sospettato nulla, circa le somme che su di

esso venivano movimentate; che effettivamente aveva accreditato come contante alcuni assegni versati da clienti sui loro conti correnti, ma che ciò aveva fatto su ordine del Manenti, che gli aveva riferito che i clienti in questione godevano di valuta speciale, secondo le disposizioni delle alte sfere della Banca; che le dichiarazioni confessorie rese agli ispettori erano state da lui scritte sotto dettatura degli stessi ispettori.

Il Brioschi e il De Angelis, pur ammettendo di aver versato gli assegni contabilizzati come contanti, negavano ogni addebito, asserendo che l'irregolarità era dovuta ad iniziative personali degli impiegati della Banca.

Rinviati a giudizio del Tribunale di Roma, nel corso del dibattimento, celebrato nella contumacia del Brioschi, il Manenti, il Rossini e il De Angelis confermavano sostanzialmente le dichiarazioni rese; indi, dopo l'audizione dei testi e la lettura degli atti consentiti, parte civile, P.M. e difesa concludevano come da separato verbale.

(*Omissis*).

Dalle risultanze processuali emerge pacifico che gli imputati Brioschi Ettore e De Angelis Renzo, effettivi titolari rispettivamente dei conti correnti n. 20600/U e 20454/P, versavano assegni bancari che venivano fatti figurare dai due responsabili dello sportello E, Manenti e Rossini, come versamenti in contanti e accreditati, quindi, come tali sui detti conti correnti. A tale proposito il Manenti e il Rossini hanno spiegato che per realizzare tale illecito, all'insaputa degli organi di controllo della Banca, digitavano sul terminale gli importi degli assegni come denaro contante, consentendo così ai correntisti di poter disporre già dal giorno successivo al versamento della valuta; che oramai da circa un anno non provvedevano alla microfilmatura delle operazioni, essendo guasta l'apposita macchina; e che gli assegni fatti figurare come contante, ritornati insoluti o protestati, tramite la sede centrale, per l'addebito venivano accantonati e non inviati alla Filiale madre per il recupero. E, in effetti, il teste Starace, autore della relazione ispettiva, ha riferito che gli assegni in questione vennero rinvenuti, su indicazione del Manenti, in un cassetto dello sportello. Con tali illeciti espedienti il Brioschi ha ottenuto

l'accredito sul proprio conto della somma complessiva di L. 468.775.000 e il De Angelis di L. 49.000.000, somme che i predetti hanno subito utilizzato, emettendo assegni a loro firma in favore di terzi, tanto che al momento dell'ispezione, avvenuta qualche mese dopo i fatti; i detti conti correnti risultavano privi di fondi.

Quanto appena detto trova ulteriore conferma nell'esame delle distinte di versamento, sulle quali gli assegni fatti passare per contante non risultano affatto indicati, anche se il loro importo viene a comporre la cifra totale del versamento.

Il Manenti non ha saputo spiegare per quale ragione consentì al Brioschi e al De Angelis di operare in modo irregolare sui loro conti correnti, mentre il Rossini ha dichiarato di aver agito su ordine del Manenti medesimo e in uno stato di timore, perché i due clienti erano raccomandati dalle alte sfere della Banca.

In proposito va osservato che dalle risultanze processuali si ricava che in quel periodo altri due clienti della Banca e segnatamente Mangoni Maria Pia e Francisci Luana erano oggetto di interesse da parte di alti funzionari dell'Istituto, interesse però consistente esclusivamente nel consentire alle predette di coprire gli assegni emessi anche in ritardo, mentre nulla risulta circa i conti correnti del Brioschi e del De Angelis.

D'altra parte lo stesso Manenti ha affermato più volte di aver agito di sua iniziativa e d'accordo con il Rossini, senza alcuna preventiva sollecitazione o pressione da parte dei superiori gerarchici.

Sul piano logico va rilevato che se la Banca avesse voluto effettivamente favorire il Brioschi e il De Angelis, avrebbe potuto tranquillamente accordare a costoro un fido o autorizzare l'immediato accredito delle somme portate dagli assegni versati, senza spiegare i propri dipendenti a commettere illeciti.

Il Brioschi e il De Angelis, contrariamente al loro assunto difensivo, erano pienamente consapevoli delle irregolarità che commettevano i due impiegati dello sportello, sia perché queste erano fatte a loro esclusivo vantaggio, sia perché le distinte di versamento, da loro stessi compilate, non erano rispondenti alla realtà, sia perché immediatamente

hanno utilizzato il denaro accreditato sui loro conti, sia perché avevano informato il Manenti che gli assegni non sarebbero andati a buon fine, promettendogli però di sistemare al più presto la situazione (v. dichiarazioni del Manenti al dibattimento: « io ho messo più volte al corrente il Brioschi e il De Angelis della situazione che si stava verificando, dicendo loro di "farla finita" anche perché ero io il responsabile »), e sia perché la reiterazione degli episodi (2 per il De Angelis e 8 per il Brioschi) escludono qualsiasi buona fede.

A ciò aggiungasi che la complicità dei due correntisti è indiscutibile sul piano logico, visto che il Manenti e il Rossini non avrebbero avuto alcun vantaggio pratico ad aiutarli di nascosto, essendo entrambi consapevoli di commettere un illecito.

In punto di diritto va rilevato che la Suprema Corte ha più volte ribadito che l'ipotesi criminosa dell'art. 315 cod. pen. postula un affidamento libero e cosciente da parte del privato di denaro o altra cosa mobile che abbia causa nel rapporto di ufficio o di servizio che lega il soggetto attivo del reato alla pubblica amministrazione; se, però, l'affidamento non ha i suddetti requisiti, se, cioè, la volontà di chi affida la cosa è viziata da errori determinati da raggiri posti in essere dal pubblico ufficiale e dall'incaricato di pubblico servizio, l'ipotesi criminosa configurabile è quella della truffa aggravata.

In effetti, nel caso in esame il Brioschi e il De Angelis, con la complicità del Manenti e del Rossini, questi ultimi, come già detto, incaricati di pubblico servizio, sono entrati in possesso del denaro accreditato sui loro conti correnti non in virtù di una libera volontà della Banca, ma a seguito di artificiose macchinazioni che hanno tratto in inganno gli organi di controllo della stessa. A tale proposito va rammentato che il funzionario Polcari, preposto alla sorveglianza dello sportello E, ha riferito che in occasione dei controlli effettuati non aveva riscontrato irregolarità, perché sui tabulati da lui esaminati gli importi degli assegni andati in protesto risultavano relativi a versamenti di contanti.

Si impone, quindi, la derubricazione del reato contestato al capo C in quello di truffa pluriaggravata prevista dagli artt. 110, 81 cpv., 640, 61 nn. 7 e 9 cod. pen.,

tale modifica non comportando violazione dell'art. 477 cod. proc. pen. sia perché nell'imputazione il fatto risulta completamente contestato, sia perché i prevenuti si sono ampiamente difesi al riguardo e sia perché il delitto sopra ritenuto è meno grave.

Sussistono le dette aggravanti, in quanto il reato è stato commesso da tutti gli imputati in palese violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio esplicito dal Manenti e dal Rossini ed ha cagionato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, in ogni singolo episodio, un danno patrimoniale di particolare gravità (ad es. assegno di L. 68 milioni versato sul conto del Brioschi il 3 luglio 1981, il cui importo è stato digitato come contante-assegno di L. 25 milioni versato sul conto del De Angelis il 17 giugno 1981, il cui importo è stato digitato come contante). Quanto all'elemento soggettivo va rilevato che tutti i prevenuti erano consapevoli di porre in essere un'attività truffaldina, che, ingannando gli organi di controllo, consentiva al Brioschi e al De Angelis di disporre, a detrimento della Banca, nelle cui casse nulla veniva versato, di denaro contante per le loro esigenze personali.

L'assunto del Rossini, secondo cui avrebbe commesso gli illeciti per eseguire gli ordini del Manenti, suo superiore gerarchico, risulta irrilevante, in quanto, a parte la precisa chiamata in correità del predetto Manenti, per le qualifiche giuridiche e tecniche che rivestiva non doveva eseguire disposizioni palesemente illegittime (art. 51 cod. pen.).

Ritiene il Collegio di concedere a tutti gli imputati le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, in considerazione del loro buon comportamento processuale e del parziale risarcimento del danno.

Per il Manenti e il Rossini i delitti loro ascritti vanno riuniti sotto il vincolo della continuazione, stante l'evidente unicità del disegno criminoso.

Tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. le pene vanno irrogate come segue:

Per Manenti in anni cinque di reclusione e L. 1.000.000 di multa in relazione al delitto continuato e in mesi due di arresto in relazione alla contravvenzione (p.b. per il delitto anni tre di reclusione e L. 500.000 di multa, aumentata per la continuazione con gli altri episodi di malversazione ad anni quattro e L. 800.000 e

ulteriormente aumentata per la continuazione con i delitti di truffa ad anni cinque e L. 1.000.000 p.b. per la contravvenzione mesi tre di arresto, diminuita di 1/3 per l'art. 62-*bis* cod. pen.).

L'entità della pena sopra inflitta trova giustificazione nella notevole gravità dei fatti commessi, nell'allarme sociale derivato, nella plateale violazione della fiducia a lui accordata dalla Banca e dai clienti nell'ingente danno cagionato, nell'abilità dimostrata nel commettere illeciti, nella pervicacia dimostrata nel tentare di riscuotere le somme depositate sul libretto « Paolo il biondo », tramite altra persona compiacente, dopo aver appreso che gli ispettori avevano scoperto le irregolarità e nell'aver coinvolto nei delitti il Rossini, impiegato a lui subordinato.

Per Rossini in anni tre e mesi sei di reclusione e L. 800.000 di (p.b. quella della malversazione anni tre di reclusione e L. 500.000 di multa, aumentata per la continuazione con gli altri episodi di malversazione ad anni tre e mesi due di reclusione e L. 600.000 di multa e ulteriormente aumentata per la continuazione con gli episodi di truffa).

Detta pena trova giustificazione nelle stesse argomentazioni sopra svolte per la posizione Manenti, ma deve essere inflitta in misura minore, tenuto conto del ruolo subordinato del Rossini e del fatto che tutte le operazioni illecite sono state ideate dal Manenti medesimo.

Per Brioschi in anni due di reclusione e L. 600.000 di multa (p.b. anni uno e mesi sei di reclusione e L. 400.000 di multa, aumentata per la continuazione).

Detta pena trova giustificazione nella gravità del fatto, nell'entità della cifra che il prevenuto si è appropriato in danno della Banca (L. 468.775.000) con il marchingegno truffaldino e nella particolare malizia dimostrata nel commettere gli illeciti.

Per De Angelis in anni uno di reclusione e L. 400.000 di multa (p.b. mesi dieci di reclusione e L. 300.000 di multa, aumentata per la continuazione).

Detta pena, irrogata in misura minore di quella inflitta al Brioschi, si giustifica nella minore entità del danno patrimoniale cagionato e nel fatto che gli episodi criminosi furono appena due.

Consegue per legge la condanna di tutti gli imputati in solido al pagamento

delle spese processuali nonché quella del Manenti e del Brioschi singolarmente al pagamento delle spese di custodia cautelare. In applicazione degli artt. 28, 29 e 31 cod. pen. il Manenti e il Rossini devono essere dichiarati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

La presenza di un solo precedente penale induce a ritenere che il De Angelis si asterrà nel futuro dal commettere altri reati e a concedergli il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La pena inflitta al Brioschi va dichiarata interamente condonata, ex d.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744, non ostandovi il titolo del reato, l'epoca della commissione dello stesso e i precedenti del prevenuto.

Il Manenti e il Rossini non possono godere dell'indulto, perché il reato previsto dall'art. 315 cod. pen. è escluso oggettivamente dal beneficio e quello di cui all'art. 640 cod. pen., essendo posto in continuazione con più delitti di malversazione, di cui uno di essi è quello più grave, non è condonabile (v. art. 8, comma 1 ed ultimo d.P.R. n. 744/81).

La condanna del Manenti e del Rossini costituisce titolo per la parte civile Banca Nazionale dell'Agricoltura, in persona del legale rappresentante, ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni morali e patrimoniali dai predetti imputati in solido fra loro. Ritieni il Collegio di non poter liquidare il danno per carenza di precisi elementi di valutazione, posto che non risulta chiaramente determinato l'ammontare delle somme appropriate, non essendo stato provato il maggior valore dei BOT acquistati dalla Banca per il ristoro dei clienti, le somme allo stato versate da tutti gli imputati, le somme sequestrate con provvedimento del giudice civile e il valore dei beni ipotecati.

Conseguentemente le parti vanno rimesse davanti al competente giudice civile per la liquidazione del danno.

Alla parte civile compete la rifusione delle spese di costituzione e difesa, che si liquidano a carico del Manenti in L. 2.210.000 e a carico del Rossini in L. 2.210.000, comprensive di onorari.

(*Omissis*).